Nota informativa per i comitati d'iniziativa e i comitati referendari: ripresa delle attività di raccolta delle firme per le iniziative popolari federali e i referendum in materia federale dopo la sospensione dei termini

Termini di raccolta	In virtù dell'ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali (RS 161.16), i termini di raccolta delle firme per le iniziative popolari federali (18 mesi) e per i referendum facoltativi annunciati (100 giorni) sono sospesi dal 21 marzo al 31 maggio 2020 e ricominceranno a decorrere dal 1° giugno. La scadenza del termine di raccolta per le singole domande di referendum e le iniziative popolari federali viene dunque differita di 72 giorni. La Cancelleria federale (CaF) ha pubblicato le date precise sul proprio sito Internet (www.bk.admin.ch).
Liste delle firme	Le liste delle firme già stampate possono continuare ad essere utilizzate. Sulle liste stampate a partire dal 1° giugno 2020 occorre indicare la nuova data di scadenza del termine di raccolta.
Raccolta delle firme	A partire dal 1° giugno la raccolta delle firme per le iniziative popolari federali e i referendum facoltativi è, in principio, nuovamente autorizzata. Ciò significa che: – la raccolta sul suolo pubblico, che comporta un approccio diretto alle persone, è in principio nuovamente autorizzata. La raccolta delle firme è esclusa dal divieto di manifestazioni stabilito dall'ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24), a condizione che si disponga di un piano di protezione. Non vi è alcuna limitazione riguardo al numero massimo di persone presenti, a condizione che ci si attenga alle regole di igiene e di comportamento dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La CaF ha elaborato un piano di protezione standard di cui i comitati possono avvalersi quale base per l'adozione delle misure di protezione. (cfr. il riquadro successivo). Le altre disposizioni rilevanti dell'ordinanza 2 COVID-19 e le regole di igiene e di comportamento dell'UFSP devono essere rispettate in ogni momento. – Nella misura del possibile, può rivelarsi utile un adeguamento delle strategie di raccolta, privilegiando ad esempio la consegna di materiale informativo e di liste delle firme, così da evitare una spiegazione a voce delle richieste dell'iniziativa popolare o del referendum. – Tanto le prescrizioni contenute nell'ordinanza 2 COVID-19 quanto le regole di igiene e di comportamento dell'UFSP possono essere oggetto di periodici aggiornamenti. I comitati sono dunque invitati a tenersi costantemente aggiornati consultando le pagine Internet summenzionate. – Se la raccolta delle firme comporta un utilizzo accresciuto del suolo pubblico (p. es. per l'allestimento di stand), è sempre necessario richiedere un'autorizzazione. Le competenze cantonali e comunali in materia di utilizzo del suolo pubblico restano invariate. – Raccolta attraverso Internet: è di nuovo permesso mettere a disposizione su Internet le liste delle firme da scaricare. – Raccolta attraverso invii: gli invii per posta o per via elettronica delle liste delle firme sono di nuovo permessi. – Messa a disposizione delle liste delle firme: la messa a disposizione delle liste delle firme presso stand o in locali (di vendita) è di nuovo permessa.

	Se, nelle attività legate alla raccolta delle firme, lavorate in collaborazione con partner esterni, assicuratevi che anch'essi siano informati della fine della sospensione dei termini e che si attengano al piano di protezione, a quanto prescritto dall'ordinanza 2 COVID-19 e alle regole di igiene e di comportamento dell'UFSP. La CaF fornisce di nuovo sul proprio sito Internet le liste da scaricare per la raccolta delle firme di tutte le iniziative popolari federali e di tutti i referendum facoltativi al livello federale che si trovano attualmente allo stadio della raccolta delle firme: https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis_1_3_1_1.html (iniziative popolari) e https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/rf/ref_1_3_2_1.html (referendum facoltativi).
Piano di protezione standard per la raccolta delle firme sul suolo pubblico	La raccolta delle firme sul suolo pubblico è autorizzata a condizione che si disponga di un piano di protezione. I comitati o gli organizzatori di una raccolta di firme sono tenuti a elaborare il piano e a garantirne l'osservanza. La CaF ha elaborato un piano di protezione standard di cui i comitati possono avvalersi quale base. È disponibile all'indirizzo www.bk.admin.ch ed all'indirizzo https://backtowork.easygov.swiss/it/piani-di-protezione-standard/. Procedura per compilare il piano di protezione standard: 1. Aprite il piano di protezione standard per la raccolta delle firme sul suolo pubblico. Verificate le misure di protezione proposte. Esse non sono necessariamente applicabili a tutte le raccolte. 2. Se alcune misure sono oggettivamente inapplicabili alla vostra attività, potete adottarne altre che vi permettano di conseguire l'obiettivo di protezione previsto. 3. Se necessario, allestite un vostro proprio piano di protezione, basandovi comunque sul modello standard. 4. Illustrate le misure alle persone incaricate di raccogliere le firme. 5. Fate in modo che durante la raccolta delle firme le misure vengano applicate. 6. Datate e firmate il documento (da conservare in caso di un eventuale controllo da parte, ad esempio, delle autorità d'esecuzione locali, come la polizia del commercio). L'attuazione dei piani protezione incombe ai singoli comitati od organizzatori di una raccolta di firme. I **singoli piani di protezione non vengono sottoposti ad alcuna procedura di validazione**, né da parte della Confederazione né da parte dei Cantoni.
Attestazione del diritto di voto	A partire dal 1° giugno 2020, i servizi competenti per l'attestazione del diritto di voto (perlopiù i Comuni) accettano di nuovo le liste delle firme e rilasciano attestazioni del diritto di voto. I comitati devono inviare man mano le firme raccolte per l'attestazione del diritto di voto, e non soltanto nell'imminenza della scadenza del termine di raccolta. Sono tenuti a farlo in virtù dell'articolo 62 capoverso 1 della legge federale sui diritti politici (LPD, RS 161.1). Se, nelle attività legate all'attestazione del diritto di voto, lavorate in collaborazione con partner esterni, fate in modo che anch'essi siano debitamente istruiti.
Deposito presso la CaF	I promotori delle iniziative popolari federali o dei referendum facoltativi devono contattare la persona di riferimento o la segreteria della Sezione dei diritti politici (tel. 058 462 48 02) della CaF per convenire la data e l'ora esatti del deposito. Tale contatto deve avvenire quanto prima, e comunque al più tardi due-tre settimane prima del deposito previsto. Le circostanze eccezionali, soggette inoltre a continua evoluzione, richiedono

	una pianificazione preventiva affinché il deposito avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza 2 COVID-19 e delle regole di igiene e di comportamento stabilite dall'UFSP. In queste circostanze può succedere che il deposito non avvenga come d'abitudine (p. es. in un luogo diverso dalla terrazza di Palazzo federale, con meno partecipanti, senza catena umana ecc.). La CaF vi informerà sul seguito della procedura dopo che l'avrete contattata e vi invierà il modulo apposito.
Contatto	Per eventuali domande vogliate contattare la Sezione dei diritti politici della CaF al seguente numero: 058 462 48 02

Berna, 27 maggio 2020